

1941-XX -

Il Direttore Generale riferisce che in applicazione degli artt. 11 e 71 del Regolamento per il personale, nel mese di dicembre deve essere corrisposta al personale una seconda mensilità di stipendio.-

Propone le seguenti norme:

1°) corresponsione della doppia mensilità agli impiegati richiamati alle armi;

2°) esclusione dal beneficio di coloro che siano stati classificati "insufficienti" e che siano stati puniti con la sospensione nel corrente anno;

3°) riduzione del beneficio a dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestato per coloro che siano stati assunti dopo il 15 gennaio 1941 e per coloro che siano rimasti assenti per oltre un mese per qualsiasi causa (escluso il caso di malattia);

4°) applicazione cumulativa delle riduzioni.-

Propone inoltre:

a) di usare lo stesso trattamento al personale del Servizio polizze combattenti, portando a carico del Tesoro dello Stato il relativo onere;

b) di estendere il beneficio agli impiegati in prova, aiutanti applicati, avventizi e fattorini, così della Direzione generale come del Servizio polizze combattenti, adottando per l'assegnazione i criteri indicati per il personale effettivo.-

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con avviso favorevole le suddette proposte.-

o o o

c) GRATIFICAZIONE PER IL 1941 -

In relazione al disposto dell'art. 11 del Regolamento per il personale il Direttore Generale propone di voler concedere, anche in quest'anno, speciali gratificazioni ai funzionari che se ne siano resi meritevoli per diligenza, operosità e rendimento e che abbiano